

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO CONSULTA DOCENTI

Art.1 Istituzione della consulta e sue finalità

La Provincia Barletta Andria Trani istituisce la "Consulta dei docenti", al fine di costituire un organismo di rappresentanza e partecipazione dei docenti operanti sul territorio provinciale e di promuovere rapporti sempre più diretti tra loro e le Istituzioni cittadine.

La Consulta è da intendersi quale strumento formativo di supporto alle scuole nell'educazione civica ed in particolare nella promozione di una partecipazione attiva e consapevole dei docenti alla comunità in cui vivono. In tal senso le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, sono parte attiva e fondamentale per lo strumento medesimo.


La Consulta rappresenta i docenti di tutte le singole Scuole Secondarie del territorio provinciale. Possono esercitare il diritto di voto attivo e passivo i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La Consulta dura in carica due anni, con inizio di attività al 1 settembre e termine al 31 agosto.

Art. 2 Funzioni

La Consulta ha le seguenti funzioni:

- a) avanzare proposte rispetto alle varie e diverse esigenze provenienti dal mondo docente;
- b) essere consultata sulle scelte dell'Amministrazione che coinvolgono il mondo della scuola;
- c) favorire la capacità progettuale dei docenti;
- d) favorire la partecipazione, l'impegno ed il coinvolgimento dei docenti rispetto alle principali scelte che incidono sulla vita di tutti e della città in ogni campo;



PROVINCIA

Barletta – Andria – Trani

- e) educare al rispetto delle idee altrui ed al confronto al fine di giungere ad obiettivi condivisi;
- f) rendere sempre visibili il rapporto tra le aspirazioni, i progetti, le idee e la loro effettiva fattibilità e realizzazione;
- g) migliorare la capacità dei docenti di aprirsi al mondo ed agli altri;
- h) aprire sempre più le istituzioni locali al dialogo con il mondo dei docenti;
- i) fare partecipare i più giovani alla costruzione della scuola del futuro;
- j) ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
- k) formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto.

Art. 3 Composizione della consulta ed elezioni

Ogni singola Scuola sarà rappresentata nella Consulta da un docente che sarà scelto nella scuola stessa attraverso una votazione, in occasione del primo/secondo collegio docenti. In tale sede si provvederà anche alla nomina del docente sostituto.

Ogni docente avente diritto al voto potrà esprimere due preferenze. Risulterà eletto la professoressa o il professore che avrà ottenuto più voti. La professoressa ed il professore che giungerà seconda/o sarà nominata/o sostituta/o.

Art. 4 Decadenza/ surroga degli eletti

Gli eletti decadono e vengono surrogati dal sostituto/a di cui all'art. 3 o, a decrescere, dagli altri che seguono nella graduatoria delle elezioni nei seguenti casi:


- a) quando cambiano ordine di scuola;
- b) dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo;
- c) quando cambiano istituto con sede non nella Provincia Barletta Andria Trani.

E' ammessa la delega ai propri sostituti in caso di impossibilità degli eletti.

Art. 5 Funzionamento della consulta

2

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A.
Viale De Gemmis, 42-44 • Trani 76125 • Tel: 0883/1978180 • Fax 0883/1978019
e-mail: pubblica.istruzione@provincia.bt.it



PROVINCIA

Barletta – Andria – Trani

Entro 30 giorni dallo svolgimento dell'elezione in tutte le scuole, il Presidente della Provincia o suo delegato ed il Presidente del Consiglio Provinciale convocano congiuntamente la prima seduta della "Consulta dei docenti".

Successivamente la Consulta si riunisce di norma almeno due volte all'anno in spazi messi a disposizione dalla Provincia o dagli Istituti. In tal caso la sede di riunione è individuata a rotazione tra i medesimi.

Il Presidente del Consiglio Provinciale convoca una volta all'anno una seduta del Consiglio Provinciale per incontrare il Presidente o il Vice-Presidente in rappresentanza della Consulta. In tale seduta il Presidente o il Vice Presidente della stessa possono interloquire con i componenti della Giunta ed i Consiglieri.

Art. 6 Presidente e vice presidente

Nella prima seduta la Consulta provvede alla nomina, tra i propri membri, di un Presidente e di un Vice Presidente. Quest'ultimo collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente cessa dall'esercizio delle sue funzioni quando è eletto il suo successore.


Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività della Consulta in stretta collaborazione con gli eletti, gli Istituti Scolastici ed i competenti uffici, garantendo sempre ai docenti di esprimersi liberamente su ogni argomento.

Il Presidente provvede a convocare la Consulta a mezzo e-mail con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 7 Docenti ed alunni referenti

Al fine di una piena valorizzazione dell'aspetto educativo e formativo, dell'esperienza e della partecipazione alla Consulta per tutti i docenti, ogni singola scuola può individuare al suo interno un docente referente del progetto con il compito di attuare il raccordo degli eletti nella Consulta stessa e gli altri docenti. Il docente referente di ogni singola scuola tiene anche i rapporti con i colleghi degli altri plessi al fine del migliore coordinamento dell'iniziativa.

Con l'obiettivo di coinvolgimento e condivisione delle attività svolte dalla Consulta è ammessa la partecipazione di due alunni, quali componenti della Consulta Provinciale della Provincia Barletta Andria Trani o Rappresentanti di Istituto.



PROVINCIA Barletta – Andria – Trani

Art. 8 Partecipazione agli incontri

Le riunioni della Consulta sono pubbliche e si svolgono in orario extrascolastico.

Le votazioni della Consulta avvengono in modo palese.

La durata ed il numero degli interventi da parte dei componenti saranno decisi all'interno della Consulta, tenendo conto dell'equilibrio necessario al fine di permettere a tutti di poter eventualmente intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni.

Le elette e gli eletti sono tenuti a riportare, in orario scolastico e nelle modalità che ogni scuola indicherà ai loro colleghi, quanto discusso e deciso in ogni seduta. Ciò potrà avvenire con il contributo attivo del docente referente di ogni singola scuola di cui all'art.7, e al fine di dare piena attuazione alla partecipazione ed al coinvolgimento di tutti i docenti.

Art. 9 Supporto organizzativo

La Provincia provvede al supporto organizzativo, a fornire gli strumenti ed i materiali per le elezioni della Consulta nonché a sostenere le spese connesse ad ogni attività della medesima.

Art.10 Norma transitoria

Ogni altra decisione e norma di funzionamento è rinviata alla Consulta stessa.

L'istituzione della Consulta è da intendersi sperimentale e da sottoporsi a verifica al termine del primo biennio, entro il 31/12/2013. Anche successivamente a tale scadenza, il presente regolamento sarà comunque sottoposto a verifiche periodiche da effettuarsi ogni due anni.